



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
XXX/2022

XXXXX XXXXX

tra

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE

Oggi **1 giugno 2023** innanzi alla dott.ssa XXXXX XXXXXX, sono comparsi tramite collegamento da remoto:

per la ricorrente l'avv. Leonardo Tovoli

per il Ministero dell'Istruzione il dott. XXXXX XXXXX

i quali assicurano che non ci sono collegamenti di soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi di collegamento.

Il dott. XXXXX fa presente che con ordinanza del 24.4.2023, depositata in atti, il GL di Taranto nel RGN 8514/2022 ha sollevato rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 363 bis cpc; chiede pertanto rinvio della decisione in attesa della pronuncia della Suprema Corte.

L'avv. Tovoli si oppone deducendo l'irrilevanza delle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto nel caso di specie.

Il Giudice rilevato che questo Tribunale si è già pronunciato su cause analoghe e stante l'assenza di certezza dei tempi della decisione della Suprema Corte, rigetta l'istanza di rinvio e invita le parti a discutere.

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

L'Avv. Tovoli dà atto che la ricorrente è stata assunta con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 fino al 30.6.2023 come da contratto da ultimo versato in atti e chiede pertanto modificarsi le conclusioni al fine del riconoscimento della carta docenti anche per tale anno; precisa che la domanda anche riguarda a.s. 2016/2017 che risulta dallo stato matricolare e indicato nella parte in fatto del ricorso e rispetto ad essa la prescrizione è stata interrotta con pec del 2 giugno 2022 (doc. 9 ric.)

Il dott XXXXX XXXXX si rimette al Giudice.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott.ssa XXXX XXXX



REPUBBLICA ITALIANA

Ufficio del Giudice del Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXX XXXXXX ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX/2022 promossa da:

XXXXX XXXXX (C.F. XXXXXXXXXXX) con il patrocinio degli avv.ti Leonardo Tovoli, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, e Fabio Ganci,

Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588) con il patrocinio e art 417 bis cpc delle dott. XXXX XXXX e XXXXX XXXXX

Parte resistente.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

XXXXX XXXXX ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito per sentire accogliere le seguenti conclusioni: <<...previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, o per i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 3.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. Spese e competenze integralmente rifeuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde".

La ricorrente ha allegato di aver lavorato in qualità di docente con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Scuola di Primo Grado "XXXXX XXXXXX" di Porto Azzurro (LI) dal 12.10.2016 al 31.08.2017, presso la Scuola di Primo Grado "XXXXX XXXXXX" di XXXXX XXXXX (LI) dal 22.09.2017 al 30.06.2018, dal 3.10.2018 al 31.8.2019 e dal 03.10.2019 al 31.08.2020, presso la Scuola di Primo Grado "Andrea Guardi" di Piombino (LI) dal 25.09.2020 al 31.08.2021, presso l'Istituto Comprensivo XXXXX XXXXX di XXXXX (LI) dal 07.09.2021 al 31.08.2022.

Ciò premesso, la ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione scolastica che, ha concluso per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

La causa, istruita per documenti, è stata discussa all'udienza odierna - in cui parte ricorrente ha dato atto di essere stata assunta con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2022/2023 e ha chiesto modificarsi le conclusioni così da vedere riconosciuto il diritto alla carta docenti anche per tale anno, precisando che la domanda attiene anche all'anno scolastico 206/2017, indicato nella parte in fatto del ricorso e non indicato nelle conclusioni in cui pur tuttavia si è chiesto il riconoscimento del diritto "per i diversi anni risultanti dovuti" - e decisa con sentenza con motivazione contestuale.

In primo luogo deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte convenuta in quanto l'art 9 del d. lgs 149/2022 ha introdotto per le controversie in materia di lavoro un'ipotesi di negoziazione assistita meramente facoltativa "senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

Tanto chiarito, nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre

L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone:

"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano

triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato; non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.

Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).

In particolare, la Corte ha osservato che: *«La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».*

La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è *“obbligatoria, permanente e strutturale”.*

Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato *“Formazione in Servizio”*, che *“1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove*

classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "*Fruizione del diritto alla formazione*", prevede inoltre che "*1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità*".

Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustificano la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.

In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).

In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che "*è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti; da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso*".

Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma

121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.

Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustificano un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari e stante la persistenza dell'interesse della ricorrente all'accertamento del diritto oggetto di causa in quanto assunta con contratto a tempo determinato dal 5.9.2022 al 30.6.2023 (cfr. stato matricolare in atti) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione di XXXXX XXXXX la carta docenti (o altro equipollente) per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

Giova precisare che l'importo di euro 500,00 non può essere maggiorato degli interessi, atteso che, ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016, esso è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari secondo gli importi medi previsti dal DM 55/2014 per le cause di lavoro senza istruttoria di valore ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di euro 500,00 annui e per l'effetto
- condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di XXXXX XXXXX detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari delle spese di lite che si liquidano in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA.

Sentenza resa ex art 429 cpc pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale

Livorno, 1 giugno 2023

Il Giudice
dott.ssa XXXX XXXXXX